

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio Comunale, in attuazione di quanto previsto dalla legge e dallo Statuto Comunale.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea e delle sue articolazioni, nonché ad assicurarne la piena attuazione dell'autonomia organizzativa, contabile e funzionale.

Art. 2 Interpretazione del Regolamento

1. Le questioni interpretative relative al presente Regolamento sollevate da Consiglieri Comunali, al di fuori delle adunanze, devono essere presentate, per iscritto, al Sindaco.
2. Il Sindaco incarica immediatamente il Segretario Comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capigruppo Consiliari.
3. Qualora nella Conferenza dei Capigruppo Consiliari l'interpretazione non ottenga l'unanimità la soluzione è rimessa nella prima seduta al Consiglio, il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Componenti il Consiglio Comunale.
4. Le questioni interpretative sollevate da Consiglieri Comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale, per esaminare e risolvere le questioni sollevate. Quando la soluzione non risulti possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rimanda la soluzione come previsto al comma 3.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni per la durata della legislatura consiliare.

Art. 3 Consiglieri Comunali

1. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dalla legge 25 marzo 1993, n. 81 e dal D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.
2. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Art. 4

Prima seduta del Consiglio Comunale - Consigliere Comunale anziano

1. La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione. Esso è convocato e presieduto dal Sindaco.
2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti nei termini suddetti e va contestualmente partecipato al Prefetto.
3. E' Consigliere Comunale anziano colui che ha ottenuto la cifra individuale più alta in sede di elezione del Consiglio Comunale costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri; in caso di parità di voti, il Consigliere Comunale anziano e' considerato quello più anziano di età.

Art. 5

Primi adempimenti del Consiglio Comunale – Numero dei componenti della Giunta Comunale

1. Nella prima seduta, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
 - convalida degli eletti;
 - giuramento del Sindaco;
 - comunicazione della nomina dei componenti della Giunta Comunale il cui numero può variare da 2 (due) ad un massimo di 4 (quattro) componenti;
 - presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
 - indirizzi per la nomina, la designazione, e la revoca dei rappresentanti comunali presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
 - eventuali altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Nel corso del suo mandato amministrativo il Sindaco può nominare nuovi assessori sino al raggiungimento del numero massimo stabilito dallo Statuto (quattro).

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

Art. 6

Composizione e costituzione

1. I Gruppi Consiliari sono composti da almeno 3 (tre) consiglieri salvo la confluenza in un gruppo misto. Sono, nel rispetto delle minoranze, ammessi tuttavia gruppi di consistenza inferiore formati da consiglieri appartenenti a liste elettorali nel cui ambito risultano essere stati eletti meno di tre candidati. La dichiarazione di appartenenza va resa al Sindaco il giorno precedente la prima riunione del Consiglio Comunale neo-eletto, per la

- successiva comunicazione al Consiglio. Nelle stesse forme e nelle stesse modalità vanno rese note le eventuali modifiche.
2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il Consigliere “anziano” del gruppo, vale a dire il Consigliere che, nella elezione a tale carica, ha conseguito la cifra elettorale più alta costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza.
 3. Non possono rivestire le funzioni di capigruppo i componenti dell’organo esecutivo.

Art. 7

Conferenza dei Capigruppo Consiliari

1. La Conferenza dei Capigruppo Consiliari e’ l’organo consultivo del Sindaco nell’esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari.
2. La Conferenza dei Capigruppo Consiliari è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile.
4. Può avere funzioni di Commissione per la formazione e l’aggiornamento del Regolamento del Consiglio Comunale.

TITOLO III

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 8

Costituzione e composizione

1. Il Consiglio Comunale con deliberazione maggioranza assoluta può istituire commissioni che possono essere permanenti, speciali o temporanee. Le materie di competenza possono essere relative a:
 - GESTIONE DEL TERRITORIO (urbanistica, ecologia, lavori pubblici, ecc.)
 - SERVIZI ALLA PERSONA (servizi sociali, istruzione, cultura, sport, tempo libero, ecc.)
 - SVILUPPO ECONOMICO ED AFFARI GENERALI (economia, bilancio, personale, ecc.)
2. Di norma ogni commissione è composta da tre consiglieri di cui due di maggioranza ed uno di minoranza ed è presieduta dall’assessore di competenza per materia.
3. Il numero dei componenti le commissioni può variare in funzione dei gruppi presenti in consiglio e degli argomenti sottoposti.
4. La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza, quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza.
5. L’elezione dei componenti designati avviene con votazione a scrutinio segreto.
6. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all’interno della maggioranza od all’interno della minoranza, sono eletti i

componenti che conseguono il maggior numero di voti, purché sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente terzo comma.

7. Tutti i Consiglieri Comunali possono partecipare ai lavori delle Commissioni con diritto di parola, senza diritto di voto.
8. Le commissioni permanenti durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.
9. Le commissioni presentano al Consiglio le proposte gli atti esecutivi o i pareri adottati sugli argomenti sottoposti al loro esame.
10. In caso di decadenza di diritto o di dimissioni dalla carica si procede alla sostituzione del Consigliere con le stesse modalità.
11. In caso di espressa rinuncia di un gruppo consiliare non si procede alla sostituzione del/dei Consiglieri componenti la/le commissione/i consiliare/i.

Art. 9 Insediamento

1. La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vicepresidente, se la presidenza non è stata affidata dal Sindaco ad un Assessore.
3. La elezione del Presidente e quella del Vicepresidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano.

Art. 10 Convocazione

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze. La convocazione, da recapitarsi ai componenti della commissione almeno 3 (tre) giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza, e' disposta con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare.
2. Il Vicepresidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Art. 11 Funzionamento – Decisioni

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà dei componenti la commissione.
2. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei votanti.

Art. 12
Partecipazione del Sindaco e degli Assessori

1. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto, e se richiesti l'obbligo, di prendere parte alle sedute delle Commissioni e di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

Art. 13
Segreteria – Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un responsabile di settore designato dal Segretario Comunale, oppure da un componente designato dal Presidente della commissione. Il segretario redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco e vengono depositati, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono almeno 24 ore prima della seduta del Consiglio Comunale.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

Art. 14
Assegnazione affari

1. Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi il parere.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo i casi di urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

Art. 15
Indagini conoscitive

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. Il Presidente, a tale scopo può procedere all'audizione del Segretario Comunale e dei titolari degli Uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune, nonché delle associazioni o dei referenti presenti sul territorio per le materie oggetto d'indagine. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art. 16

Commissioni di controllo o di garanzia

1. Il Consiglio, come previsto dallo Statuto Comunale, può procedere alla istituzione di Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.
2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti, ivi comprese la nomina del Presidente che, comunque, a norma di legge (art. 44, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000), deve essere attribuita ad un Consigliere Comunale di opposizione.
3. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

Art 17

Sedute delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni di norma sono pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 18

Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
2. Il Sindaco, per la trattazione di specifici argomenti, con motivato provvedimento può, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 19

Sessioni

1. Il Consiglio Comunale e' convocato in adunanza ordinaria o straordinaria. E' convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti che rendono necessaria l'adunanza.
2. Costituiscono sedute ordinarie del C.C. quelle in cui sono posti in discussione:
 - Gli statuti,
 - I bilanci annuali e pluriennali,
 - Il rendiconto della gestione,

3. Il Consiglio Comunale può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune. In tal caso la riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Spetta al Sindaco la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero dei consiglieri di cui al precedente comma.
5. Le argomentazioni proposte seguono l'iter procedurale delle proposte di deliberazione di cui all'art. 49. Non saranno ammesse, comunque, le argomentazioni il cui oggetto risulti illecito, impossibile o estraneo alle competenze proprie del Consiglio Comunale così come previsto dall'art.42 del D.Lgs. 267/2000.
6. Il Consiglio Comunale può esser tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art. 20 **Convocazione**

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale.
2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo telegramma o a mezzo e-mail (mezzi telematici)
3. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno consegnati gli avvisi.
4. Il personale incaricato della consegna deve comprovare la trasmissione dell'avviso di convocazione.
5. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni (liberi e interi) prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima (liberi e interi) di quello fissato per la prima adunanza.
6. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
7. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
9. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata presso la Segreteria Generale unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.

Art. 21
Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria Generale 3 (tre) giorni prima della seduta, sia che si tratti di convocazione in sessione ordinaria che straordinaria. Per le sessioni convocate d'urgenza e per gli argomenti aggiunti all'ordine del giorno valgono le disposizioni dell'art. 20, commi 6 e 7.
2. L'orario di consultazione coincide con gli orari di apertura al pubblico.

Art. 22
Seduta di prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune (senza computare il Sindaco). Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune (senza computare il Sindaco). Sono fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto Comunale richiedano una presenza qualificata.
2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 23
Seduta di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non ha avuto luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non è proseguita per mancanza del numero legale.
2. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 21.

Art. 24
Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o a un quinto dei consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al comma 3 dell'art. 19.
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 25

Sedute - Adempimenti preliminari e finali

1. Il Sindaco ad inizio seduta dà comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente.
2. Il Sindaco, in chiusura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

Art. 26

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone. In tal caso il Presidente dispone l'allontanamento del pubblico presente e la chiusura delle porte dell'aula.

TITOLO V

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 27

Ordine durante le sedute

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 28

Sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.
2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 29
Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 30
Comportamento del pubblico

1. Il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo, deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 31.
Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per esigenze della Giunta Comunale, può invitare nella sala i funzionari comunali perché svolgano relazioni, diano informazioni, o quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione Comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri Comunali, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula restando a disposizione se in tal senso richiesto.

Art. 32
Prenotazione per la discussione

1. I consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Sindaco e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Art. 33
Svolgimento interventi

1. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.

2. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Sindaco; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

Art. 34 **Durata degli interventi**

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Sindaco.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a) i trenta minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti di cui all'art. 19 – 2° comma;
 - b) i venti minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del consiglio per le determinazioni di competenza;
 - c) i dieci minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;
 - d) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.
3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
4. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se, per due volte invitato, il consigliere persiste nel suo atteggiamento.
5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di venti minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 35 **Questioni pregiudiziali e sospensive**

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.

5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.
8. Ove il Consiglio venga chiamato, dal Sindaco, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 36

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Sindaco decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificarle.

Art. 37

Udienze conoscitive

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario Comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune od operatori di società che gestiscono i servizi pubblici nel territorio comunale, e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4. Durante l'udienza del Segretario Comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco o ad uno dei Consiglieri presenti.

Art. 38

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 39

Verifica del numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà o un terzo dei consiglieri assegnati a seconda che trattasi di prima o seconda convocazione. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 40

Votazione

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza di due consiglieri con funzioni di scrutatori, di cui uno della minoranza, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. Nel caso di contestazioni su voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri Comunali scrutatori.
6. L'assistenza degli scrutatori é obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Essi assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
7. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei Consiglieri Comunali scrutatori.

Art. 41

Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 42

Verbalizzazione riunioni

1. I processi verbali delle adunanze del Consiglio Comunale sono stesi dal Segretario comunale che si avvale delle registrazioni effettuate con apposite apparecchiature in dotazione.
2. Devono comunque contenere:
 - a) il giorno, il mese, l'anno, l'ora e il luogo dell'adunanza;
 - b) i consiglieri comunali presenti e quelli assenti;
 - c) l'oggetto della proposta di deliberazione;
 - d) il testo della proposta di deliberazione;
 - e) i nominativi dei consiglieri comunali intervenuti nella discussione sulla proposta, ovvero il loro intervento integrale quando gli interessati ne facciano esplicita richiesta ed il relativo testo scritto sia fatto pervenire durante la stessa seduta al segretario comunale;
 - f) il sistema di votazione;
 - g) il numero dei votanti ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta, i nominativi di coloro che si sono astenuti e hanno votato contro;
 - h) i nominativi dei consiglieri comunali scrutatori;
3. Ogni consigliere comunale può chiedere che nel verbale della seduta si faccia constatare di una sua dichiarazione o del suo voto o dei motivi del medesimo;
4. Dal verbale deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta.
5. In caso di seduta segreta il consiglio può deliberare che non si rediga la sintesi della discussione nel processo verbale.
6. Il processo verbale delle adunanze è firmato dal presidente dell'adunanza e dal segretario comunale.

Art. 43

Riproduzione interventi mediante sistemi tecnologici di audio-video registrazione e relativa conservazione

1. Gli interventi del Sindaco, dei relatori e dei singoli consiglieri comunali vengono registrati su idonei supporti magnetici ed elettronici audio-video.
2. Le registrazioni vengono poi, a cura dell'ufficio di Segreteria, racchiusi in apposite custodie con sopra riprodotta la data della seduta consiliare e controfirmati dal Segretario e dal Sindaco e conservati a documentazione della seduta
3. Le stesse, solo a richiesta dei consiglieri che vi abbiano interesse, sono messe a disposizione per il riascolto e la eventuale riproduzione parziale, con qualsiasi mezzo, di interventi o parte di essi.
4. Il riascolto dovrà, al fine di evitare deterioramenti o manomissioni, essere effettuato esclusivamente utilizzando mezzi, personale, ed in locali, dell'Amministrazione comunale.
5. E' ammessa nella seduta la presenza di personale anche esterno debitamente autorizzato dal Sindaco per l'assistenza tecnica agli impianti tecnologici.

Art. 44

Diritti dei consiglieri

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 45

Revoca e modifica delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

Art. 46

Segretario – Incompatibilità

1. Il Segretario Comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o incompatibilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.
2. In caso di impedimento del Segretario titolare, le funzioni sono svolte da un Segretario iscritto all'Albo.
3. Se l'impedimento del Segretario sopravvenisse nel corso della riunione del Consiglio Comunale per motivi di salute o per accertata incompatibilità, con riferimento all'argomento da deliberare, le funzioni potranno essere, temporaneamente affidate, ad un consigliere comunale a discrezione del Sindaco.

TITOLO VI

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 47

Diritti di iniziativa

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni argomentazione di competenza del Consiglio Comunale, mediante proposte di deliberazioni e la presentazione e formulazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 48

Diritto all'informazione dei Consiglieri Comunali

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Regolamento.
2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione comunale o delle persone. In tal caso, il Consigliere

può chiedere che la questione venga sottoposta alla Commissione consiliare permanente competente per materia. Se questa ritiene legittima e quindi meritevole di accoglimento la richiesta del Consigliere, può decidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza del richiedente e con quella obbligatoria del Sindaco e dell'Assessore delegato, per l'esame delle notizie e delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio.

3. Hanno infine diritto di prendere visione, in numero di un consigliere per ogni gruppo, oltre ovviamente ai capi-gruppo, degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni, adottate dalla Giunta.

Art. 49

Proposta di deliberazione

1. La proposta di deliberazione deve essere formulata per iscritto, accompagnata da una relazione illustrativa e sottoscritta dal/dai Consigliere/i proponente/i .
2. Essa è inviata al Sindaco per l'istruttoria di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
3. La proposta di deliberazione, completa dell'istruttoria amministrativa, viene trasmessa alla Commissione permanente per materia, per l'opportuno esame.
4. Quando la proposta risulti estranea alla competenza del Consiglio, il Sindaco comunica al/ai Consigliere/i proponente/i che la stessa non può essere sottoposta al consiglio Comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai capigruppo.
5. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo consiglio comunale utile.

Art. 50

Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se sia stata presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato argomento.
2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri.
3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile.
5. L'interrogazione dovrà indicare, esplicitamente, le modalità prescelte per la risposta, in conformità ai precedenti commi 3 e 4 che si ritengono alternativi.

Art. 51

Risposta alle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.

2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
4. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
5. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione, in tal caso la stessa è ripresentata nel primo Consiglio Comunale utile.

Art. 52

Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta allo stesso circa i motivi o gli intendimenti del Sindaco o della Giunta con riferimento all'azione amministrativa.
2. Il Sindaco risponde nella prima seduta utile.

Art. 53

Svolgimento delle interpellanze

1. Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza, in tal caso la stessa è ripresentata nel primo Consiglio Comunale utile.
5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione che sarà posta in discussione nella successiva seduta del Consiglio Comunale.

Art. 54

Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 55
Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art. 56
Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 57
Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.

Art. 58
Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale o con voto palese, a discrezione del Sindaco. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 59
Ordini del giorno

1. Il Consiglio Comunale nelle proprie adunanze non può deliberare né porre in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione.
2. Il Consigliere Comunale che intenda effettuare nuove proposte su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, anche volte a chiarire il contenuto di materie iscritte all'ordine del giorno, deve presentare la richiesta al Sindaco in forma scritta prima dell'inizio della seduta. Tali proposte saranno messe a votazione alla fine della trattazione degli argomenti

- iscritti all'ordine del giorno e, se approvate a maggioranza assoluta, costituiranno argomento di discussione nella successiva seduta del Consiglio Comunale.
3. Solo in presenza di fatti e circostanze eccezionali verificatesi successivamente all'avviso di convocazione della seduta, il Sindaco, a sua discrezione, potrà consentire la discussione della proposta pervenuta, previa acquisizione del voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60

Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 43, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267; la medesima legge disciplina pure quelle per la formalizzazione delle dimissioni, per la revoca e per la sostituzione degli assessori.
3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Art. 61

Decadenza e dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 43, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.

Art. 62

Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
2. Per l'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio, l'Amministrazione Comunale allestisce e mette a disposizione dei gruppi consiliari una sala presso la residenza del Comune, appositamente attrezzata.
3. Compatibilmente con le esigenze di servizio, per il supporto dell'attività dei gruppi la struttura organizzativa di riferimento è l'Ufficio Segreteria. Il personale della predetta struttura è autorizzato a prestare la propria attività, durante l'orario di servizio, per garantire l'operatività dell'azione dei gruppi consiliari.